

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1999, N. 9

Disposizioni per l'adesione dei dipendenti regionali al fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto¹

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, per la contrattazione finalizzata all'adesione dei dipendenti regionali al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige, è autorizzata la spesa annua di lire 600 milioni.

2. Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni gravante per l'esercizio finanziario 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre alla spesa di lire 600 milioni per l'esercizio 2000 e seguenti si provvede mediante utilizzo della disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto per il medesimo esercizio al capitolo 670 del bilancio pluriennale 1999-2001.

¹ In B.U. 23 novembre 1999, n. 52 – Suppl. n. 2.
